



## Legno e arredamento - industria

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

## NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

### Percentuali di contribuzione

106 - ARCO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/10/2000	31/12/2000	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	18%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2001	30/06/2001	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/07/2001	31/12/2004	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2005	31/12/2006	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	30%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2007	31/12/2008	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	30%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2009	31/12/2012	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2013	31/12/2013	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2014	31/12/2014	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2015	31/12/2015	1,6%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2016	31/12/2016	1,8%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2017	31/12/2017	1,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2018	31/12/2018	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2019	31/12/2020	2,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2021	31/12/2021	2,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2022	ad oggi	2,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

170 - FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI DELLE IMPRESE COOPERATIVE E PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA - PREVIDENZA COOPERATIVA (ex 96 - COOPERLAVORO)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
28/06/2000	31/12/2000	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	18%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2001	30/06/2001	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/07/2001	31/12/2004	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2005	31/12/2006	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	30%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2007	31/12/2008	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	30%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2009	31/12/2012	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2013	31/12/2013	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100%	TFR

						1-2	
01/01/2014	31/12/2014	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2015	31/12/2015	1,6%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2016	31/12/2016	1,8%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2017	31/12/2017	1,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2018	31/12/2018	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2019	31/12/2020	2,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2021	31/12/2021	2,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2022	ad oggi	2,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

#### 93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000	31/12/2000	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	18%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2001	30/06/2001	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/07/2001	31/12/2004	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2005	31/12/2006	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	30%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2007	31/12/2008	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	30%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2009	31/12/2012	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2013	31/12/2013	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2014	31/12/2014	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2015	31/12/2015	1,6%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2016	31/12/2016	1,8%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2017	31/12/2017	1,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2018	31/12/2018	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2019	31/12/2020	2,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2021	31/12/2021	2,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2022	ad oggi	2,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FONDEMAIN (ex FOPADIVA)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003	31/12/2004	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2005	31/12/2006	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	30%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2007	31/12/2008	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	30%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2009	31/12/2012	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2013	31/12/2013	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2014	31/12/2014	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2015	31/12/2015	1,6%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2016	31/12/2016	1,8%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2017	31/12/2017	1,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2018	31/12/2018	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2019	31/12/2020	2,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2021	31/12/2021	2,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2022	ad oggi	2,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

87 - SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
20/10/1999	31/12/2000	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	18%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2001	30/06/2001	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/07/2001	31/12/2004	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	1,1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri	30%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2005	31/12/2006	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	30%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2007	31/12/2008	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	1,1%	retribuzione mensile corrente ordinaria	30%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2009	31/12/2012	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2013	31/12/2013	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2014	31/12/2014	1,4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2015	31/12/2015	1,6%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2016	31/12/2016	1,8%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2017	31/12/2017	1,9%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% 1-2	TFR
01/01/2018	31/12/2018	2%	retribuzione utile al	1,3%	retribuzione utile al	30%; 100%	TFR

			calcolo del TFR		calcolo del TFR	<sup>1-2</sup>	
01/01/2019	31/12/2020	2,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2021	31/12/2021	2,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2022	ad oggi	2,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

### FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: ARCO

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
per i lavoratori di prima occupazione precedente al 28/04/1993				
01/07/2001	ad oggi	1,5%; 2%; 2,5%; 3,0%; 4,1%	retribuzione di riferimento	ARCO
per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
01/07/2001	ad oggi	1,5%; 2%; 2,5%; 3,0%; 4,1%; 5,1%; 6,1	retribuzione di riferimento	ARCO

### LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 <sup>1</sup>	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
per i lavoratori di prima occupazione precedente al 28/04/1993				
01/07/2001	31/12/2006	1,5%; 2%; 2,5%; 3,0%; 4,1%	retribuzione di riferimento	ARCO
per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
01/07/2001	31/12/2006	1,5%; 2%; 2,5%; 3,0%; 4,1%; 5,1%; 6,1%	retribuzione di riferimento	ARCO
01/01/2007	ad oggi	- <sup>1</sup>	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

<sup>1</sup> Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

### ARCO - PREVIDENZA COOPERATIVA - FONDEMAIN - SOLIDARIETA' VENETO

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

### LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

## Altre informazioni

### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Fino al 31/12/2004 la base imponibile è composta dal valore cumulato di minimi tabellari, ex indennità di contingenza, elementi

distinto della retribuzione e indennità di funzione quadri.

Dal 01/01/2005 la contribuzione viene calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria: paga base, ex indennità di contingenza, edr, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali, importi in misura fissa aziendale come da art. 21 parte seconda del contratto nazionale (fonte: CCNL 21/07/2004).

CCNL 21/12/1999. La retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo del TFR è composta tassativamente da:

- minimo contrattuale;
- indennità di contingenza;
- scatti di anzianità;
- aumenti di merito e altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo contrattuale;
- premio di produzione; ex art. 21, CCNL 23.3/5.6.91 e precedenti;
- premi e provvigioni;
- maggiorazioni per turni avvicendati;
- 13a mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendali;
- cottimi;
- indennità maneggio denaro;
- indennità di mensa.

#### VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo Statuto di ARCO prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore ed è rapportato al trattamento retributivo effettivamente percepito dal lavoratore. Se, invece, il lavoratore è collocato in mobilità, cessa il rapporto di lavoro e quindi cessa la contribuzione ad ARCO. In questo caso, l'associato ad ARCO ha due possibilità: può riscattare l'intera posizione, ritirando il capitale maturato, al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro; può restare iscritto ad ARCO e decidere in seguito se trasferire la propria posizione ad un altro Fondo o riscattare l'intera posizione, incassando il capitale maturato.

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE DEL LEGNO, DEL SUGHERO, DEL MOBILE E DELL'ARREDAMENTO E DALLE INDUSTRIE BOSCHIVE E FORESTALI**

Indice:

19/10/2020 CCNL Verbale di accordo  
13/12/2016 CCNL Ipotesi di accordo  
11/09/2013 CCNL Ipotesi di accordo  
12/05/2010 CCNL Accordo di rinnovo  
28/05/2008 CCNL Accordo di rinnovo  
21/07/2004 CCNL Accordo di rinnovo  
13/10/2000 ARCO Accordo tra le parti istitutive  
21/12/1999 CCNL Testo definitivo  
19/03/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio  
13/12/1994 CCNL Testo definitivo

## **19/10/2020**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 19/10/2020, tra FEDERLEGNO ARREDO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, si è raggiunto l'accordo per il rinnovo del CCNL legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali scaduto il 31/3/2019.

Il presente verbale di accordo decorre dall'1/4/2019 e scadrà il 31/12/2022.

### **Art. 57 Previdenza complementare - ARCO**

A valere dall'1/1/2005, la contribuzione ad Arco sarà calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, edr, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali, importi in misura fissa aziendale come da art. 39 parte seconda del presente CCNL).

Con decorrenza dall'1/1/2009 la contribuzione ad Arco sarà calcolata sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR; le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate, con medesima decorrenza, nella misura del 1,20%.

Con decorrenza 1/1/2013 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate nella misura del 1,30 %

Con decorrenza dall'1/1/2014 le aliquote a carico delle aziende saranno dello 1,40%; rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

Con decorrenza dall'1/1/2015 le aliquote a carico delle aziende saranno dello 1,60%; rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

Con decorrenza dall'1/1/2016 le aliquote a carico delle aziende saranno dello 1,80%; rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

Con decorrenza 1/1/2017 le aliquote a carico delle aziende saranno dello 1,90%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

Con decorrenza 1/1/2018 le aliquote a carico delle aziende saranno del 2%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

Con decorrenza dall'1/1/2019 le aliquote a carico delle aziende saranno del 2,10% rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

Con decorrenza dall'1/1/2021 le aliquote a carico delle aziende saranno del 2,20 % rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

Con decorrenza dall'1/1/2022 le aliquote a carico delle aziende saranno del 2,30% rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

L'aumento delle aliquote sarà quindi complessivamente dello 0,20% a carico delle aziende. La contribuzione assorbirà, fino a concorrenza, eventuali contribuzioni derivanti da accordi territoriali e/o aziendali

Le aziende, all'atto dell'assunzione dei lavoratori, consegneranno il materiale informativo utile all'iscrizione al fondo, predisposto dal fondo stesso.

Le parti, consapevoli dell'importanza della previdenza integrativa, e dato il perdurare della crisi di crescita dei

fondo, concordano di istituire un elemento promozionale del welfare previdenziale pari a pari a Euro 100,00 una tantum, da erogare a carico delle Aziende a favore di tutti i lavoratori in forza alle aziende con contratto a tempo indeterminato al primo giorno di calendario del mese in cui verrà effettuato il versamento .

Il conferimento avverrà secondo le seguenti modalità :

- per i lavoratori iscritti ad Arco: conferimento da effettuare ad Arco con la contribuzione del secondo trimestre del 2021 con scadenza 20/7/2021

- per i lavoratori non iscritti a nessun fondo contrattuale: contribuzione destinata esclusivamente ad Arco, da effettuare con la contribuzione del secondo trimestre del 2021 con scadenza 20/7/2021

- per lavoratori iscritti ad altri fondi contrattuali con origine da accordi territoriali. Nel mese di luglio secondo le modalità definite dai singoli fondi

Il suddetto contributo rientra a pieno titolo nel trattamento economico complessivo ( TEC), definito dal presente CCNL .

**Permessi**

I componenti dell'assemblea di Arco potranno disporre annualmente di 8 ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee .

Le aziende esporranno nella bacheca aziendale le comunicazioni del Fondo ai lavoratori .

## **13/12/2016**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 13/12/2016, tra FEDERLEGNOARREDO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, è stata raggiunta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile ed Arredamento e Boschivi e Forestali, 1/4/2016 - 31/3/2019, sulla base di quanto riportato in allegato .

### **Art. 57 Previdenza complementare - ARCO**

A valere dal 1/1/2005, la contribuzione ad Arco sarà calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, edr, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali, importi in misura fissa aziendale come da art. 39 Parte seconda del presente CCNL).

Con decorrenza dall'1/1/2009 la contribuzione ad Arco sarà calcolata sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR; le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate, con medesima decorrenza, nella misura del 1,20%.

Con decorrenza 1/1/2013 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate nella misura del 1,30%

Con decorrenza dall'1/1/2014 le aliquote a carico delle aziende saranno dello 1,40%; rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti .

Con decorrenza dall'1/1/2015 le aliquote a carico delle aziende saranno dello 1,60%; rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti .

Con decorrenza dall'1/1/2016 le aliquote a carico delle aziende saranno dello 1,80%; rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti .

Con decorrenza 1/1/2017 le aliquote a carico delle aziende saranno dello 1,90%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti .

Con decorrenza 1/1/2018 le aliquote a carico delle aziende saranno del 2%, rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti .

Con decorrenza dall'1/1/2019 le aliquote a carico delle aziende saranno del 2,10% rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti .

La contribuzione assorbirà, fino a concorrenza, eventuali contribuzioni derivanti da accordi territoriali e/o aziendali

Le aziende all'atto dell'assunzione dei lavoratori, consegneranno il materiale informativo utile all'iscrizione al fondo, predisposto dal fondo stesso .

**Permessi**

I componenti dell'assemblea di Arco potranno disporre annualmente di 8 ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee .

Le aziende esporranno nella bacheca aziendale le comunicazioni del Fondo ai lavoratori .

## **11/09/2013**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 11/9/2013, tra la FEDERLEGNOARREDO e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile ed Arredamento e Boschivi e Forestali, valido per il periodo 1/4/2013 - 31/3/2016, sulla base di quanto riportato in allegato

### **Art. 57 (ex 39) Previdenza complementare - ARCO**

A valere dall'1/1/2005, la contribuzione ad Arco sarà calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, EDR, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali, importi in misura fissa aziendale come da art. 39 parte seconda del presente CCNL).

Con decorrenza dall'1/1/2009 la contribuzione ad Arco sarà calcolata sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR; le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate, con medesima decorrenza, nella misura del 1,20%.

Con decorrenza 1/1/2013 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate nella misura del 1,30%.

Con decorrenza dall'1/1/2014 le aliquote a carico delle aziende saranno dello 1,40%; rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

Con decorrenza dall'1/1/2015 le aliquote a carico delle aziende saranno dello 1,60%; rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

Con decorrenza dall'1/1/2016 le aliquote a carico delle aziende saranno dello 1,80%; rimangono invariate le aliquote a carico degli iscritti.

La contribuzione assorbirà, fino a concorrenza, eventuali contribuzioni derivanti da accordi territoriali e/o aziendali

#### **Permessi**

I componenti dell'assemblea di Arco potranno disporre annualmente di 8 ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee.

Le aziende esporranno nella bacheca aziendale le comunicazioni del Fondo ai lavoratori .

## **12/05/2010**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 12/5/2010, tra FEDERLEGNO-ARREDO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL; è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle Aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi Forestali, 1/4/2010-31/3/2013, sulla base di quanto riportato in allegato.

### **Art. 57 (ex 39) Previdenza complementare - ARCO**

A valere dall'1/1/2005, la contribuzione ad ARCO sarà calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, EDR, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali, importi in misura fissa aziendale come da art. 39 parte seconda del presente CCNL).

Con decorrenza dall'1/1/2009 la contribuzione ad ARCO sarà calcolata sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR; le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate, con medesima decorrenza, nella misura del 1,20%.

Con decorrenza 1/1/2013 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate nella misura dell'1,30%.

#### **Permessi**

I componenti dell'assemblea di ARCO potranno disporre annualmente di 8 ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee.

Le aziende esporranno nella bacheca aziendale le comunicazioni del Fondo ai lavoratori .

**28/05/2008**

**Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 28/5/2008, tra FEDERLEGNO-ARREDO e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, con riferimento al punto 2 (Assetti contrattuali), comma 2 del Protocollo 23/7/1993 e all'art. 2 comma 2.1 della Parte Prima del vigente CCNL, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle Aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi Forestali, 1/1/2004- 31/12/2007, sulla base di quanto riportato in allegato .  
Il presente contratto decorre dall'1/1/2008 al 31/3/2012.

**Art. 57 (ex 39) Previdenza complementare - ARCO**

A valere dall'1/1/2005, la contribuzione ad Arco sarà calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, e.d.r., aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali, importi in misura fissa aziendale come da art. 39 parte seconda del presente CCNL).

Con decorrenza dall'1/1/2009 la contribuzione ad Arco sarà calcolata sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR; le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore vengono fissate, con medesima decorrenza, nella misura del 1,20%.

**21/07/2004**

**ARCO**

A valere dal 1.1.2005, la contribuzione ad Arco sarà calcolata sulla retribuzione mensile corrente ordinaria (paga base, ex indennità di contingenza, edr, aumenti periodici di anzianità, eventuali superminimi individuali, importi in misura fissa aziendale come da art. 21 parte seconda del presente ccnl)

**13/10/2000**

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 13 ottobre 2000, presso la sede di Federlegno – Arredo a Milano, si sono incontrate, sulla base degli impegni assunti in fase di rinnovo dei relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e in qualità di Parti Costituenti ARCO – Fondo nazionale pensione complementare -, le seguenti Associazioni e Organizzazioni:

ANDIL  
ASSOBETON  
ASSOMARMI  
FEDERLEGNO-ARREDO  
UNITAL-CONFAPI

e

FENEAL UIL  
FILCA CISL  
FILLEA CGIL

CHE CONCORDANO:

premesso che ARCO è il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano i vari CCNL sottoscritti dalle Associazioni Imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali sopra elencati;

1) la contribuzione ad ARCO matura dal 1° ottobre 2000 secondo gli accordi in essere nei vari CCNL (1% della retribuzione lorda composta da paga base, contingenza, EDR ed eventuale indennità quadri a carico dei lavoratori che hanno aderito al Fondo con data di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993; il 100% del TFR per i lavoratori che hanno aderito al Fondo con data di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993);

2) dal 1° gennaio 2001 alla data di scadenza dei CCNL, la quota di TFR da versare ad ARCO per i lavoratori con data di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993, passa al 30%;

3) dal 1° luglio 2001 alla data di scadenza dei CCNL, il contributo a carico dei lavoratori mantenendo inalterata la base di calcolo passa, all'1,1%;

4) dal 1° luglio 2001 alla data di scadenza dei CCNL, il contributo a carico delle aziende, mantendo inalterata al base di calcolo, passa all'1,1%;

5) nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 le aziende verseranno ad ARCO – a titolo di contributo straordinario – una somma UNA TANTUM, forfetaria destinata alle spese di gestione del fondo pari a £ 30.000 per ciascun lavoratore in forza alla data del 30 giugno 2001, che ha aderito al Fondo;

6) la definizione delle modalità operative e della tempistica di versamento di quanto al precedente punto, vengono demandate al Consiglio di Amministrazione di ARCO, che si farà carico anche dell'informazione alle aziende interessate.

## **21/12/1999**

### **Art. 39 - Previdenza complementare (Accordo di rinnovo parti economiche 19 marzo 1997).**

Le parti stipulanti il presente accordo, sulla base dei lavori compiuti dalla Commissione tecnica paritetica di cui all'art. 38, CCNL 13.12.94/30.1.95, approfondiranno il quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare esaminando le soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione e la gestione della previdenza complementare a capitalizzazione su base volontaria .

Le parti procederanno alla costituzione di un Fondo nazionale di categoria a decorrere dall'1.7.98. A tal fine le aziende per l'avvio del Fondo, all'atto della costituzione dell'Associazione promotrice del Fondo stesso, verseranno la somma di £. 1.000, per ciascun lavoratore in forza a tale data .

Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del CCNL anche per quanto concerne la misura di utilizzo del TFR, le aziende concorreranno al finanziamento della previdenza complementare nella misura dell '1% ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza dei lavoratori che aderiranno alla previdenza complementare .

I lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione alla previdenza complementare contribuiranno in pari misura.

Gli oneri contributivi a carico dei lavoratori e imprese decorreranno dall'effettiva operatività del sistema di previdenza complementare definito dalle parti .

### **PROTOCOLLO DI INTESA**

fra

- FEDERLEGNO-ARREDO

e

- FENEAL-UIL

- FILCA-CISL

- FILLEA-CGIL

si conviene quanto segue:

a modifica e integrazione di quanto previsto al capitolo "Previdenza integrativa" dell'Accordo di rinnovo delle parti economiche, firmato il 19.3.97, al CCNL legno, mobile e arredamento e boschivi e forestali 13.12.94/30.1.95, la cifra 'erga omnes' per il finanziamento dell'istituendo Fondo di previdenza integrativa viene così fissata:

- £. 2.000 per addetto a carico delle imprese;

- £. 2.000 per addetto a carico di ogni singolo lavoratore .

Le parti si riservano di identificare e comunicare in seguito le modalità e i tempi di versamento delle cifre suddette.

Milano, 7 novembre 1997  
- FEDERLEGNO-ARREDO  
- FENEAL-UIL  
- FILCA-CISL  
- FILLEA-CGIL

## **19/03/1997**

### **Art. 39 - Previdenza complementare**

Le parti stipulanti il presente accordo, sulla base dei lavori compiuti dalla Commissione tecnica paritetica di cui all'art. 38 del c.c.n.l. 13 dicembre 1994/30 gennaio 1995, approfondiranno il quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare esaminando le soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione e la gestione della previdenza complementare a capitalizzazione su base volontaria .

Le parti procederanno alla costituzione di un Fondo nazionale di categoria a decorrere dal 1° luglio 1998. A tal fine le aziende per l'avvio del Fondo, all'atto della costituzione dell'Associazione promotrice del Fondo stesso, verseranno la somma di lire 1.000, per ciascun lavoratore in forza a tale data .

Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del c.c.n.l. anche per quanto concerne la misura di utilizzo del t.f.r., le aziende concorreranno al finanziamento della previdenza complementare nella misura del 1% ragguagliato al valore del minimo tabellare, contingenza, E.d.r. e indennità di funzione quadri di spettanza dei lavoratori che aderiranno alla previdenza complementare .

I lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione alla previdenza complementare contribuiranno in pari misura .

Gli oneri contributivi a carico dei lavoratori e imprese decorreranno dalla effettiva operatività del sistema di previdenza complementare definito dalle parti .

Protocollo di intesa

fra  
Federlegno-Arredo  
e  
FENEAL-UIL  
FILCA-CISL  
FILLEA-CGIL

Si conviene quanto segue:

a modifica ed integrazione di quanto previsto al Capitolo Previdenza integrativa dell'accordo di rinnovo delle parti economiche, firmato il 19 marzo 1997, al contratto collettivo nazionale di lavoro legno, mobile ed arredamento e boschivi e forestali 13 dicembre 1994/30 gennaio 1995, la cifra "erga omnes" per il finanziamento dell'istituendo Fondo di previdenza integrativa, viene così fissata:

- lire 2.000 per addetto a carico delle imprese ;
- lire 2.000 per addetto a carico di ogni singolo lavoratore .

Le parti si riservano di identificare e comunicare in seguito le modalità ed i tempi di versamento delle cifre suddette.

## **13/12/1994**

### **Art. 38 - Previdenza integrativa volontaria**

Le parti assumono l'impegno di procedere, successivamente ad una adeguata riforma del sistema pensionistico e del regime contributivo, alla realizzazione di una tutela previdenziale integrativa volontaria, rispondente alle caratteristiche dei settori cui si applica il presente contratto, verificando tempi, modi e forme dell'avvio di un sistema di previdenza integrativa volontaria secondo quanto di seguito previsto .

Le parti, entro il mese di giugno 1995 e sempre che siano state emanate le necessarie norme di legge, provvederanno ad insediare una Commissione tecnica composta da esperti designati in numero paritetico, con il compito di esaminare tempi, modi e forme di applicazione ai settori disciplinati dal presente contratto delle disposizioni a quel momento vigenti sulla previdenza integrativa volontaria e di avanzare proposte per la costituzione di un Fondo nazionale a capitalizzazione individuale alimentato nella prima fase di funzionamento

attraverso l'utilizzazione di una quota del trattamento di fine rapporto, che verrà a maturazione dopo la costituzione del Fondo stesso, pari al 18%.

La Commissione tecnica esaminerà e proporrà alle parti stipulanti soluzioni atte ad armonizzare la disciplina di altre forme di previdenza eventualmente esistenti con il sistema di previdenza integrativa volontaria escludendo in ogni caso qualsiasi sovrapposizione.

---